

Tribunale Civile di Caltagirone-Sez Lavoro

Riassunzione Ricorso ex art 414 c.p.c ed ex art 700 c.p.c. con istanza di
autorizzazione alla notifica ex art 151 c.p.c.

Calabrò Giuseppa nata a Messina il 17.12.1969 C.F.
CLBGPP69T57F158Z e residente in Messina Via Siracusa 62, elett.te
dom.ta in Messina, Via Cesare Battisti 175 nello studio dell'avv.
Vincenzo Proiti che la rappresenta e difende come da procura a margine
del presente atto, (PRTVCN45T01F210J pec:
avvvincenzoproiti@puntopec.it fax 090771514)

Contro

- UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CATANIA,
già Ufficio Scolastico Provinciale in persona del Dirigente "pro tempore",
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Via Vecchia Ognina 149,
UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, già
Ufficio Scolastico Provinciale in persona del Dirigente "pro tempore",
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Via Vecchia Ognina 149, ;
UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MODENA, già
Ufficio Scolastico Provinciale in persona del Dirigente "pro tempore",
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Via Vecchia Ognina 149, ;
- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina 149;

Nomino mio procuratore e
difensore per
rappresentarmi e
difendermi in questo
giudizio e nell'eventuale
giudizio di appello l'Avv.
Vincenzo Proiti, con tutte
le facoltà di legge,
compresa quella di
chiamare terzi in causa o
in garanzia, nonché
transigere e rilasciare
quietanze, farsi sostituire
in udienza ed eleggo
domicilio nel suo studio
sito in Messina Via
Cesare Battisti 175.
Autorizzo il trattamento
dei dati personali,
sensibili e giudiziari in
relazione agli
adempimenti connessi al
presente giudizio ai sensi
del Dlgs. 196/2003.

Dichiaro di essere stato
informato ai sensi del
Dlgs 28/2010 della facoltà
di esperire il
procedimento di
mediazione per la
risoluzione stragiudiziale
della controversia e della
relative agevolazioni
fiscali.

Dichiaro di essere stato/a
informato/a, ai sensi
dell'art. 2, co. 7, D. L. n.
132/2014, della possibilità
di ricorrere alla
convenzione di
negoziiazione assistita da
uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e
ss. del suddetto decreto
legge. Dichiaro di essere
stato/a reso/a edotto/a
circa il grado di
complessità dell'incarico
che con la presente
conferisco, nonché di
avere ricevuto tutte le
informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal
momento del
conferimento sino alla
conclusione dell'incarico.
Messina,

F.to Giuseppa Calabrò
Vere la firma
F.to avv Vincenzo Proiti

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente "*pro tempore*", domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina 149;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente "*pro tempore*", domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina 149;

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

Del Nevo Lia residente in Messina Via Nino Bixio 144

Alessi Giovanna residente in Messina SS113 Dir Km 29,150

Bevacqua Adele Sebastiana residente in Tortorici(ME) Via Stradale Santa Nagra 93

Campagna Anita residente in Messina Viale Italia 71 Pal B

Da Campo Sabrina residente in Rodì Milici, Via Colonna 17

E NEI CONFRONTI DEGLI ULTERIORI CONTROINTERESSATI

INDIVIDUATI NELLE PERSONE DI TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MOBILITÀ TERRITORIALE INTERPROVINCIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER LA FASI B,C, E D, PER TUTTE LE IPOTESI DI ERRORE NELL'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO O DI ASSEGNAZIONE DI AMBITO E/O SEDE SCOLASTICA.

PREMESSO

Che la prof.ssa Calabrò Giuseppa con ricorso ex art 414 ed art 700 cpc del 7.12.2016, depositato in data 22.12.2016 presso la Cancelleria del Tribunale di Messina Sez Lavoro, impugnava i provvedimenti dei trasferimenti interprovinciali chiedendone in via cautelare la sospensione e nel merito la disapplicazione e la revoca con conseguente riformulazione degli stessi, per palese violazione delle norme di legge e della normativa contrattuale in

materia di mobilità, al fine di ottenere il trasferimento in una delle sedi richieste dalla ricorrente secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda, non rispettato dal Ministero che non ha assegnato le cattedre legittimamente.

Che di seguito si trascrive integralmente il ricorso depositato davanti al Tribunale di Messina Sez Lavoro:

« Tribunale Civile di Messina-Sez Lavoro

***Ricorso ex art 414 c.p.c ed ex art 700 c.p.c. con istanza di autorizzazione
alla notifica ex art 151 c.p.c.***

Calabrò Giuseppa nata a Messina il 17.12.1969 C.F. CLBGPP69T57F158Z e residente in Messina Via Siracusa 62, elett.te dom.ta in Messina, Via Santa Maria Dell'Arco 33 nello studio dell'avv. Biagio Amata(MTABGI72C24F158W pec: avvbiagioamata@puntopec.it fax 090346615) che la rappresenta e difende come da procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente all'Avv.Vincenzo Proiti (PRTVCN45T01F210J pec: avvvincenzoproiti@puntopec.it fax 090771514)

Contro

- UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CATANIA, già Ufficio Scolastico Provinciale in persona del Dirigente "pro tempore", domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Dei Mille is 221 n 65,
UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, già Ufficio Scolastico Provinciale in persona del Dirigente "pro tempore",

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Dei Mille is 221 n 65;

UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MODENA, già Ufficio Scolastico Provinciale in persona del Dirigente "pro tempore", domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Dei Mille is 221 n 65;

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Dei Mille is 221 n65, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente "pro tempore", domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Dei Mille is 221 n 65 l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente "pro tempore", domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Dei Mille is 221 n 65

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

Del Nevo Lia residente in Messina Via Nino Bixio 144

Alessi Giovanna residente in Messina SS113 Dir Km 29,150

Bevacqua Adele Sebastiana residente in Tortorici(ME) Via Stradale Santa Nagra 93

Campagna Anita residente in Messina Viale Italia 71 Pal B

Da Campo Sabrina residente in Rodì Milici, Via Colonna 17

E NEI CONFRONTI DEGLI ULTERIORI CONTROINTERESSATI

INDIVIDUATI NELLE PERSONE DI TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MOBILITÀ TERRITORIALE INTERPROVINCIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER LA FASI B,C, E D, PER TUTTE LE IPOTESI DI

**ERRORE NELL'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO O DI ASSEGNAZIONE DI AMBITO
E/O SEDE SCOLASTICA.**

FATTO

La prof.ssa Calabrò Giuseppa, residente in Messina Via Siracusa 62, è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2012/2013 per effetto dello scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Modena, quale docente di Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A043, con sede di titolarità in Finale Emilia(MO) IC. Castelfranchi.

Come previsto dalla contrattazione nazionale e regionale sulla mobilità, negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, la ricorrente ha ottenuto l'utilizzazione annuale in scuole ubicate in Messina e Provincia, per effetto degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni dell'Emilia Romagna ove aveva la titolarità ed il domicilio.

Nell'anno scolastico 2015/2016, in particolare, la prof. Calabrò ha prestato servizio fino al 31.08.2016 presso l'IC. D'Arrigo di Venetico(ME), sede di Roccavaldina(Doc.1).

Nel medesimo anno scolastico 2015/2016 la prof. Calabrò ha presentato, nei termini, domanda di partecipazione alla mobilità territoriale interprovinciale per l'a.s. 2016/2017(Doc2) regolamentata dal CCNI dell'8.4.2016 e dall'O.M 241 dell'8.4.2016, inviandola attraverso il portale telematico del Ministero, indirizzata per competenza all'Ambito territoriale di Modena.

In particolare, secondo quanto disposto dall' art 3 del citato CCNI(Doc.3) , la prof. Calabrò, assunta in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015,

partecipava alla mobilità al di fuori della Provincia di propria titolarità, concorrendo all'assegnazione di una sede di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto (Comune di Messina) o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti(c.d. Fase B della mobilità).

A seguito della riforma c.d. della "Buona Scuola" operata dalla legge 107/2015 , per favorire , ove possibile, la mobilità dei docenti- soprattutto di quelli immessi in ruolo fino all'a.s.2014/2015- è stato previsto un piano straordinario di mobilità che si è svolto per fasi temporali: FASE A, FASE B, FASE C, e FASE D(art 6 CCNI- Doc 4).

FASE A(Movimenti Provinciali)- Prima Fase

A tale fase potevano partecipare i docenti "assunti entro il 14/15, compresi i titolari su DOS , i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che avevano diritto al rientro entro l'ottennio, che intendevano fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potevano anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procedeva, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 avrebbero ottenuto la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sarebbero stati utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al

punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potevano anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D".

FASE B (Movimenti interprovinciali) Seconda Fase

Esaurita la Fase A "gli assunti entro il '14/15 potevano proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, avrebbero ottenuto la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente sarebbero stati assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicavano l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva veniva individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potevano altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D".

FASE C Terza Fase

Conclusa la Fase B si procedeva alla Fase C. Tale fase riguardava espressamente "gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, che partecipavano a mobilità territoriale. La mobilità avveniva su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avveniva secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza era indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;"

FASE D Quarta Fase

Esaurita la mobilità della Fase C si passava all'ultima Fase. "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potevano, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avveniva secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvenivano secondo l'ordine definito dall'allegato 1

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado era possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30 “.

In sostanza la mobilità è stata scandita per Fasi, diverse ed autonome tra loro, al fine di distinguere e privilegiare prioritariamente i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 da quelli immessi nell'a.s. 2015/2016 a seguito del piano straordinario di immissioni in ruolo per effetto della “buona scuola”.

La distribuzione dei posti avveniva per singole fasi ed in base ai posti rimasti disponibili all'esito delle fasi precedenti. Dunque anche le precedenza eventualmente possedute dai docenti avrebbero avuto valore solo all'interno delle singole fasi e non trasversalmente.

All'interno della Fase della mobilità , venivano poi individuate delle sottofasi in via preferenziale come da allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016(Doc 5).

In particolare per la Fase B le Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 si sarebbero dovute svolgere, come previsto dal CCNI dell'8.4.2016, secondo il seguente ordine:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) 1) 2) e 3) dell'art. 13 del suddetto contratto;

- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del suddetto contratto: genitori di disabile;*
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del suddetto contratto: assistenza familiari;*
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del suddetto contratto;*
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui agli artt. 29 e 30 del suddetto contratto;*
- e. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del suddetto contratto;*
- f. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 del suddetto contratto;*
- g. Trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza*

Orbene nel caso che ci occupa, la ricorrente, docente assunta entro l'a.s. 2014/2015, ha presentato, come prescritto, la domanda di mobilità attraverso il portale telematico del MIUR "ISTANZE ONLINE" indirizzata all'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, competente a trattare la

domanda, ed ha partecipato alla Fase B dei movimenti(sottofase B1 lett. g),ossia alla mobilità interprovinciale senza usufruire di precedenza, richiedendo, ai fini del ricongiungimento al coniuge, la titolarità in una delle scuole dell'ambito 13 Comune di Messina e poi indicando secondo un ordine di preferenza i seguenti ambiti:

- 1. SICILIA AMBITO 0013*
- 2. SICILIA AMBITO 0015*
- 3. SICILIA AMBITO 0014*
- 4. SICILIA AMBITO 0016*
- 5. SICILIA AMBITO 0006*
- 6. SICILIA AMBITO 0009*
- 7. SICILIA AMBITO 0010*
- 8. CALABRIA AMBITO 0009*
- 9. SICILIA AMBITO 0007*
- 10. SICILIA AMBITO 0008*
- 11. SICILIA AMBITO 0024*
- 12. SICILIA AMBITO 0023*
- 13. SICILIA AMBITO 0025*
- 14. SICILIA AMBITO 0026*
- 15. CALABRIA AMBITO 0010*
- 16. CALABRIA AMBITO 0011*
- 17. SICILIA AMBITO 0022*
- 18. SICILIA AMBITO 0017*
- 19. SICILIA AMBITO 0019*
- 20. SICILIA AMBITO 0018*

21. SICILIA AMBITO 0021

22. SICILIA AMBITO 0020

23. SICILIA AMBITO 0011

24. SICILIA AMBITO 0012

25. SICILIA AMBITO 0003

26. SICILIA AMBITO 0001

27. SICILIA AMBITO 0004

28. SICILIA AMBITO 0005

A seguito dei controlli e sulla base di quanto dichiarato in domanda, veniva riconosciuto alla ricorrente il punteggio base di punti 42,00 oltre punti 6,00 per il solo comune di ricongiungimento(Messina)(Doc.6)

All'esito delle procedure di mobilità, con comunicazione via mail del 3.08.2016(Doc.7) la prof. Calabrò è stata assegnata all'Ambito Sicilia 09-Provincia di Catania per la scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A043 con punti 42,00(Doc.8)(Tale ambito era stato indicato dalla ricorrente con l'ordine preferenziale n. 6).

Successivamente le veniva assegnata d'ufficio dall'Ambito Territoriale di Catania- con pec del 24.08.2016(Doc.9) –quale sede il CPIA CATANIA 1 (Centro per l'istruzione degli adulti)per il triennio 2016/2019, appartenente all'Ambito Sicilia 0009.

Vi è da precisare però che la sede assegnata alla ricorrente ha come istituzione principale sede a Catania e dunque nell'Ambito 0009, mentre i punti di erogazione sono dislocati in tutto il territorio della Provincia di Catania ed in particolare la prof.ssa Calabrò è stata assegnata alle sedi di servizio di Palagonia, Scordia e Ramacca che territorialmente

appartengono all'Ambito Sicilia 0008, indicato dalla ricorrente al posto n 10 dell'ordine di preferenza, dunque ben oltre l'Ambito 0009, effettivamente assegnato. Tale situazione vanifica di fatto l'assegnazione nell'ambito Sicilia 0009 in quanto la prof.ssa Calabrò è stata destinata a prestare servizio in sedi ubicate nell'Ambito Sicilia 0008 con grave danno anche futuro.

In ogni caso, dalla comparazione della propria posizione rispetto ai trasferimenti degli altri docenti è emerso che a docenti con punteggio inferiore ed a parità di fase del trasferimento e a docenti, sempre con punteggio inferiore e partecipanti a Fasi successive dei movimenti, è stato invece assegnato dall'Amministrazione un ambito espresso dalla ricorrente in ordine preferenziale prima di quello assegnato (Doc.10) ed in particolare :

- alla docente Del Nevo Lia (20.10.1970) partecipante alla Fase D dei movimenti è stato assegnato l'Ambito Sicilia 015 con punti 20 (Punteggio inferiore a quello della ricorrente e fase successiva. Tale ambito era stato indicato dalla ricorrente al n.2 dell'ordine di preferenza);
- alla docente Alessi Giovanna (05.08.1976) partecipante alla Fase C dei movimenti è stato assegnato l'Ambito Sicilia 016 con punti 38 (Punteggio inferiore a quello della ricorrente e fase successiva. Tale ambito era stato indicato dalla ricorrente al n.4 dell'ordine di preferenza);
- alla docente Bevacqua Adele Sebastiana (01.12.1980) partecipante alla Fase B1 dei movimenti è stato assegnato l'Ambito Sicilia 06

con punti 42, ossia a parità di punteggio della ricorrente che però precedeva per anzianità anagrafica (Tale ambito era stato indicato dalla ricorrente al n.5 dell'ordine di preferenza);

- alla docente Campagna Anita (31.01.1982) partecipante alla Fase B1 dei movimenti è stato assegnato l'Ambito Sicilia 06 con punti 39 (Punteggio inferiore a quello della ricorrente. Tale ambito era stato indicato dalla ricorrente al n.5 dell'ordine di preferenza);*
- alla docente Da Campo Sabrina (31.07.1979) partecipante alla Fase B1 dei movimenti è stato assegnato l'Ambito Sicilia 06 con punti 35 (Punteggio inferiore a quello della ricorrente. Tale ambito era stato indicato dalla ricorrente al n.5 dell'ordine di preferenza).*

L'algoritmo telematico approntato dal Ministero per assegnare automaticamente gli ambiti sulla base delle domande prodotte ed in virtù dei criteri predeterminati per lo svolgimento della mobilità, non ha individuato ed assegnato legittimamente le cattedre.

E' evidente infatti che la ricorrente aveva diritto, in base al proprio punteggio ed alla partecipazione in Fase B dei movimenti, all'assegnazione di uno degli ambiti sopra indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso (Ambito Sicilia 0015, Ambito Sicilia 0016, Ambito Sicilia 0006).

All'esito della pubblicazione dei movimenti, secondo le indicazioni ministeriali, la ricorrente, stante i macroscopici errori, in data 12.8.2016 con racc.a.r. 150646558430 (Doc 11) presentava tentativo di conciliazione davanti all'Ufficio Scolastico per la Regione Emilia Romagna-Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena- Ufficio che ha trattato la domanda di mobilità- e in data 22.8.2016 con racc a r

150179547015(Doc.12) integrava la richiesta di conciliazione indicando gli ulteriori errori individuati nella procedura di mobilità.

L'amministrazione scolastica tuttavia non dava riscontro alla richiesta di tentativo di conciliazione.

Alla ricorrente non rimane che svolgere azione giudiziaria per la tutela di un diritto pieno all'assegnazione della cattedra e/o dell'ambito secondo le fasi indicate dal Ministero.

L'assegnazione dell'Ambito Sicilia 09 operata dal Ministero in favore della prof.ssa Calabrò è irragionevole ed illegittima anche in virtù dell'assegnazione di fatto all'Ambito Sicilia 08 indicato dalla ricorrente in posizione successiva.

Il comportamento dell'Amministrazione Scolastica è affetto da illogicità manifesta e da irragionevolezza, è lesivo della dignità e della personalità della lavoratrice, contra legem e destituito di ogni fondamento logico-giuridico. Il provvedimento di attribuzione dell'ambito territoriale- a fronte delle disponibilità di posti in ambiti indicati preferenzialmente dalla ricorrente prima di quello assegnato- è privo di qualunque motivazione, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili per comprendere l'adozione di tale atto lesivo degli interessi della ricorrente.

In tal modo si è invece determinata una discriminazione della ricorrente nei confronti di altri docenti che con minor punteggio hanno ottenuto sedi spettanti alla odierna istante, come sopra evidenziato, in spregio alle norme legislative (art 462 Dlvo 297/94) e contrattuali(CCNL comparto scuola e CCNI mobilità dell'8.4.2016) .

In particolare l'art 10 CCNL Scuola prevede che " I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano dunque il diritto individuale".

La discriminazione perpetrata inoltre è evidente se si considera che la ricorrente è stata assegnataria di un ambito territoriale non indicato tra i primi in ordine di preferenza nella domanda di mobilità interprovinciale, mentre gli ambiti richiesti in via preferenziale sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore o, addirittura a docenti partecipanti a fasi successive dei trasferimenti (Fasi C e D) rispetto alla fase a cui partecipava la prof. Calabrò(Fase B) con palese violazione dell'art 6 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'as.2016/2017 il quale prevede che: " La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio" . A seguito della mobilità ai docenti verrà assegnato, tenendo conto delle fasi, un ambito(per gli immessi entro l'as.2014/2015 all'interno del primo ambito viene assegnata una sede scolastica) tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza e secondo la valutazione del punteggio attribuito secondo l'allegato I e D tabelle di valutazione dei titoli.

Nonostante la contrattazione collettiva sulla mobilità sia chiara ed esaustiva, con la pubblicazione dei movimenti della mobilità

interprovinciale, la prof.ssa Calabrò si è vista illegittimamente ed irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore o da concorrenti partecipanti a fasi successive dei trasferimenti rispetto alla fase B a cui ha preso parte la ricorrente.

L'esito della procedura di mobilità è stato reso noto mediante comunicazioni di posta elettronica e mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero del bollettino dei movimenti di tutti i candidati, suddiviso per classi di concorso e fasi della procedura di mobilità.

E' evidente che l'istante si trova paradossalmente penalizzata rispetto alle indicate docenti che hanno o un punteggio inferiore al suo o addirittura partecipano a fasi dei movimenti successive a quella della ricorrente.

Pertanto l'ambito assegnato alla prof.ssa Calabrò è il risultato di violazione di norme di legge e degli accordi contrattuali e dell'applicazione delle fasi della mobilità, quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni all'istante ed al suo nucleo familiare.

La prof. Calabrò ha immediatamente fatto rilevare le anomalie descritte seguendo le istruzioni del Ministero e presentando richiesta di tentativo di conciliazione, ma l'amministrazione scolastica non ha nemmeno riscontrato la richiesta. Per tutti questi motivi il provvedimento di assegnazione di ambito nella procedura di mobilità è nullo per violazione e falsa applicazione delle norme citate.

Inoltre allo stato non è dato sapere su quali elementi il Ministero abbia fondato la sua decisione perché il provvedimento non è motivato e difetta di indicare il ragionamento logico-giuridico che ha condotto

l'Amministrazione scolastica a concludere per l'assegnazione dell'Ambito Sicilia 09 e di fatto all'ambito Sicilia 08 alla ricorrente e non per gli altri ambiti espressi prioritariamente in ordine di preferenza.

Sussistono inoltre le condizioni per l'accoglimento dell'istanza cautelare:

Sul fumus boni iuris

Dall'analisi di quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta risultano evidenti le numerose difformità negli esiti delle procedure di mobilità rispetto ai parametri ab origine previsti dal CCNI soprattutto con riferimento al rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza degli ambiti espressi dai docenti e con riferimento alle fasi dei trasferimenti.

Non risultano conosciute le modalità di funzionamento dell'algoritmo utilizzato per l'elaborazione dei dati delle domande di mobilità presentate dai docenti, al fine di consentire il controllo sulla regolarità delle operazioni poste in essere e sul regolare funzionamento dell'algoritmo, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione previsti dal Dlgs 33/2013.

Sul periculum in mora

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste nel diritto della ricorrente ad essere assegnata ad ambiti territoriali indicati in ordine di preferenza nella domanda di mobilità prima di quello effettivamente assegnato, in quanto gli stessi sono stati assegnati a docenti aventi minore punteggio e, in alcuni casi, a docenti della Fase C e D, ossia successive a quella a cui ha preso parte la prof.ssa Calabrò. E' stato leso dunque il diritto della ricorrente a lavorare presso sedi scolastiche siti in ambiti territoriali più vicini alla sede di residenza propria e del proprio coniuge, a

cui la ricorrente ha richiesto il ricongiungimento come risulta dalla domanda di mobilità. Discende altresì un grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, di perdita di chance, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale, frustrando le ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale e ledendo gli interessi familiari e relazionali.

La necessità della domanda cautelare nasce dalla circostanza che i tempi di un giudizio ordinario lederebbero irreversibilmente il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una sede più vicina tra quelle richieste e che invece svolgerebbe comunque il servizio nell'ambito assegnatole sicuramente per tutto l'anno scolastico in corso e forse anche per i successivi, considerati i tempi di un giudizio ordinario e considerato che con l'attuale mobilità straordinaria molti posti sono stati coperti e per il futuro i posti disponibili saranno di gran lunga inferiori.

Inoltre nei mesi di Febbraio/Marzo del 2017 o comunque nella prima parte dell'anno, come di consueto, sarà possibile presentare nuova domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018. E' di tutta evidenza che ciò danneggerebbe ulteriormente la ricorrente che avendo stipulato un contratto triennale, secondo quanto previsto dalle procedure di mobilità espletate, allo stato non potrebbe partecipare ai nuovi trasferimenti all'esito dei quali si ridurrebbero ulteriormente le disponibilità dei posti negli ambiti richiesti..

Per quanto sopra esposto si chiede che l'ill.mo Tribunale Sez Lavoro Voglia:

- 1) *In via cautelare ed urgente, sussistendo i requisiti, con decreto inaudita altera parte, per i motivi esposti in narrativa, riconoscere il diritto della ricorrente alla mobilità interprovinciale in uno degli Ambiti Sicilia 15, 16 e 6 della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza specificato nella domanda di mobilità presentata e sulla base del punteggio posseduto ed ordinare alle Amministrazioni convenute, previo sospensione o disapplicazione dei decreti di trasferimento emessi, l'immediato trasferimento della ricorrente presso uno degli Ambiti Sicilia 15, 16 e 6 secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nell'istanza, con precedenza per l'Ambito Sicilia 15 ed in via graduata per gli altri;*
- 2) *Nel merito, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi già emessi e riformulazione degli stessi, ordinare ai resistenti di provvedere al trasferimento della prof.ssa Calabrò Giuseppa per mobilità interprovinciale in uno degli Ambiti Sicilia 15, 16 e 6 della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza specificato nella domanda di mobilità presentata e sulla base del punteggio posseduto, con precedenza per l'Ambito Sicilia 15 ed in via graduata per gli altri;*
- 3) *Fissare l'udienza di merito per la comparizione delle parti in contraddittorio;*
- 4) *In via istruttoria ordinare alle Amministrazioni convenute la produzione della domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi un punteggio inferiore alla ricorrente o appartenenti a Fasi della mobilità successive a quelle*

della ricorrente, così come individuati nella domanda di conciliazione e nell'integrazione della stessa e come riportati nel corpo del presente atto e di eventuali altri docenti non inizialmente individuati.

- 5) In via istruttoria disporre l'acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente ai sensi e per gli effetti del CCNI mobilità dell'8.4.2016.*
- 6) Con vittoria di spese e compensi di causa oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta.*
- 7) Ai sensi dell'art 14 DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile .*

Messina li 07.12.2016

Avv Vincenzo Proiti

Avv. Biagio Amata

Richiesta di autorizzazione a citare per pubblici proclami ex art 151 cpc

I sottoscritti Avv Vincenzo Proiti e Avv Biagio Amata , procuratori e difensori di Calabrò Giuseppa nel ricorso ex art 414 cpc ed ex art 700 c.p.c. che precede, premesso che:

alcuni contro interessati da citare nella causa instauranda, di cui al presente ricorso, sono sconosciuti o quanto meno è impossibile conoscere la residenza degli stessi;

che peraltro, al di là dei contro interessati analiticamente individuati ve ne possono essere altri, considerata la natura della domanda che riguarda procedure di mobilità nazionale, il cui numero è imprecisato ed impossibile

è la loro individuazione, rendendo non solo opportuna ma necessaria la pubblicazione per pubblici proclami ex art 150 cpc

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Giudice designato Voglia autorizzare, attraverso apposito decreto, la notificazione ai controinteressati del ricorso e del pedissequo provvedimento per pubblici proclami ai sensi dell'art 150 cpc, indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati, anche mediante inserimento nel sito ufficiale del MIUR per intero nella sezione "atti di notifica 2016 o 2017" (a seconda della data di notifica) del medesimo sito, con chiara indicazione dell'autorità procedente e del numero di ruolo del ricorso, con disposizione in capo al MIUR di rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta pubblicazione del ricorso indicando la data della stessa.

Messina li 07.12.2016

Avv. Vincenzo Proiti

Avv. Biagio Amata

»

Che al predetto ricorso veniva iscritto a ruolo e assegnato il N.R.G. 6237/2016, veniva aperto il sub procedimento 6237/2016-1 con riferimento all'istanza cautelare;

Che il ricorso veniva assegnato al Giudice del Lavoro Dott.ssa Laura Romeo;

Che il Giudice emetteva decreto del 23.12.2016 ove fissava l'udienza del 24.01.2017 per la trattazione dell'istanza cautelare , mandando alla ricorrente di notificare l'atto introduttivo ed il decreto all'amministrazione convenuta e ad almeno due contro interessati nelle forme ordinarie,

autorizzando la notifica agli altri contro interessati, come richiesto, mediante la pubblicazione nei siti istituzionali del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e dell'ufficio Scolastico Provinciale di Messina, il tutto entro il 21.1.2017. Il Giudice fissava altresì la trattazione del giudizio di merito per il 26.05.2017 mandando alla ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto nei termini di legge.

Che conseguentemente il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione veniva notificato come disposto dal Giudice al fine della trattazione dell'istanza cautelare per l'udienza del 24.01.2017:

Che si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio XIV Ambito Territoriale per la provincia di Messina e le contro interessate Del Nevo Lia e Alessi Giovanna contestando integralmente le richieste della ricorrente. In particolare l'amministrazione scolastica e la contro interessata Alessi eccepivano l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quello di Catania sede di attuale servizio della ricorrente.

Tutti gli altri contro interessati rimanevano contumaci.

Che all'udienza del 24.2.2017 i convenuti insistevano nell'eccezione di incompetenza territoriale formulata nelle memorie di costituzione ed il Giudice riservava la decisione.

Che la difesa della ricorrente faceva rilevare che l'effettiva sede di servizio era Palagonia, per cui la competenza territoriale apparteneva al Tribunale di Caltagirone.

Che con ordinanza del 25.01.2017 il Giudice al fine di determinare la effettiva sede di servizio della ricorrente al momento di deposito del ricorso,

al fine di decidere sull'eccezione di incompetenza, invitava le parti a chiarire la sede di effettivo servizio anche con il deposito di documentazione conducente entro il 14.2.2017 e rinviava la causa all'udienza del 17.2.2017.

Che la ricorrente produceva nei termini attestazione di servizio da cui risultava che la sede di effettivo servizio alla data di deposito del ricorso era Palagonia.

Che all'udienza del 17.2.2017 i procuratori della ricorrente aderivano all'eccezione di incompetenza per territorio precisando che in base alla sede di effettivo servizio il Tribunale competente è quello di Caltagirone. Inoltre chiedevano di decidere l'istanza cautelare unitamente al merito ai fini della riassunzione in giudizio davanti al Tribunale competente.

Che il Giudice rinviava all'udienza del 24.2.2017 anticipando a tale data l'udienza fissata per la trattazione del merito, al fine di decidere sull'eccezione preliminare di incompetenza per territorio.

Che all'udienza del 24.2.2017 le parti insistevano nelle richieste. Con ordinanza del 24.2.2017 il Giudice dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di Caltagirone e assegnava termine perentorio di giorni 90 per la riassunzione del giudizi innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone; compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Che la ricorrente ha interesse a riassumere il procedimento.

Tutto ciò premesso la prof.ssa Calabrò Giuseppa, come sopra rappresentata e difesa, riassume nei termini il procedimento riproponendo tutte le domande e difese;

CHIEDE

al Tribunale di Caltagirone Sez Lavoro, in riassunzione del giudizio del Tribunale di Messina Sez Lavoro RG 6237/2016 e 6237/2016-1, di accogliere nella forma e nella sostanza il presente ricorso ed accogliere tutte le domande formulate, anche in via cautelare, nel ricorso introduttivo riportato in premessa, che qui si deve intendere integralmente trascritto.

In particolare chiede:

- 1) In via cautelare ed urgente, sussistendo i requisiti, con decreto inaudita altera parte, per i motivi esposti in narrativa, riconoscere il diritto della ricorrente alla mobilità interprovinciale in uno degli Ambiti Sicilia 15, 16 e 6 della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza specificato nella domanda di mobilità presentata e sulla base del punteggio posseduto ed ordinare alle Amministrazioni convenute, previo sospensione o disapplicazione dei decreti di trasferimento emessi, l'immediato trasferimento della ricorrente presso uno degli Ambiti Sicilia 15, 16 e 6 secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nell'istanza, con precedenza per l'Ambito Sicilia 15 ed in via graduata per gli altri;
- 2) Nel merito, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi già emessi e riformulazione degli stessi, ordinare ai resistenti di provvedere al trasferimento della prof.ssa Calabrò Giuseppa per mobilità interprovinciale in uno degli Ambiti Sicilia 15, 16 e 6 della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza specificato nella domanda di mobilità presentata e sulla base del punteggio posseduto, con precedenza per l'Ambito Sicilia 15 ed in via graduata per gli altri;

- 3) Fissare l'udienza di merito per la comparizione delle parti in contraddittorio;
- 4) In via istruttoria ordinare alle Amministrazioni convenute la produzione della domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi un punteggio inferiore alla ricorrente o appartenenti a Fasi della mobilità successive a quelle della ricorrente, così come individuati nella domanda di conciliazione e nell'integrazione della stessa e come riportati nel corpo del presente atto e di eventuali altri docenti non inizialmente individuati.
- 5) In via istruttoria disporre l'acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente ai sensi e per gli effetti del CCNI mobilità dell'8.4.2016.
- 6) Con vittoria di spese e compensi di causa oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta.
- 7) Ai sensi dell'art 14 DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile .
- 8) Si allegano i seguenti documenti:
 - Ricorso ex art 414 cpc e art 700 cpc promosso davanti al Tribunale di Messina Sez Lavoro con relate di notifica e decreto di fissazione di udienza del sub procedimento cautelare;
 - Decreto di fissazione di udienza del procedimento di merito;
 - Memoria difensiva del M.I.U.R. del 23.1.2017;
 - Memoria difensiva di Alessi Giovanna del 23.1.2017;
 - Memoria di costituzione di Del Nevo Lia del 22.1.2017;

Verbal di udienza del 24.1.2017, del 17.2.2017 e del 24.2.2017;
Ordinanza del 25.1.2017 Tribunale di Messina Sez Lavoro;
Attestazione di servizio della ricorrente;
Ordinanza di dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di Messina Sez Lavoro del 24.02.2017;
Documenti già prodotti nel fascicolo di parte relativo al procedimento rg 6237/2016 Tribunale di Messina Sez Lavoro e in particolare:
-1. Bollettino del 27.8.2015 di pubblicazione utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti AS. 2015/2016 Ambito Territoriale di Messina , -2. Domanda di trasferimento interprovinciale scuola secondaria di I grado di Calabrò Giuseppa per l'A.S. 2016/2017, -3. Estratto CCNI Mobilità dell'8.4.2016 art 3, -4. Estratto CCNI Mobilità dell'8.4.2016 art 6, -5. Allegato 1 CCNI mobilità dell'8.4.2016, -6.Verifica dati e punteggio della Domanda di trasferimento interprovinciale scuola secondaria di I grado di Calabrò Giuseppa per l'A.S. 2016/2017, -7. Mail del 3.8.2016 di notifica assegnazione Ambito Sicilia 09, -8. Bollettino assegnazione Ambito Sicilia 09 con relativo punteggio attribuito, -9. Mail del 24.08.2016 di notifica assegnazione incarico su sede scolastica CPIA CATANIA 1,-10. Bollettino assegnazione ambiti docenti contro interessati , - 11. Racc AR del 09.8.2016 Tentativo di conciliazione, -12. Racc a.r. del 17.8.2016
Integrazione tentativo di conciliazione;
Fascicolo di parte relativamente al procedimento rg 6237/2016 Tribunale di Messina Sez Lavoro con i documenti di cui all'indice atti

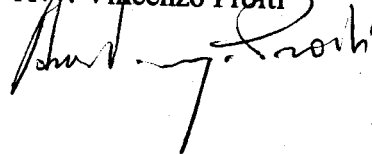
che si intendono comunque integralmente riportati e prodotti nel

presente procedimento di riassunzione.

IL VALORE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO È INDETERMINABILE.

Messina li 01.03.2017

Avv. Vincenzo Proiti



Richiesta di autorizzazione a citare per pubblici proclami ex art 151 cpc

Il sottoscritto Avv Vincenzo Proiti, procuratore e difensore di Calabrò Giuseppa nel ricorso ex art 414 cpc ed ex art 700 c.p.c. che precede, premesso che:

alcuni contro interessati da citare nella causa instauranda, di cui al presente ricorso, sono sconosciuti o quanto meno è impossibile conoscere la residenza degli stessi;

che peraltro, al di là dei contro interessati analiticamente individuati ve ne possono essere altri, considerata la natura della domanda che riguarda procedure di mobilità nazionale, il cui numero è imprecisato ed impossibile è la loro individuazione, rendendo non solo opportuna ma necessaria la pubblicazione per pubblici proclami ex art 150 cpc

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice designato Voglia autorizzare, attraverso apposito decreto, la notificazione ai controinteressati del ricorso e del pedissequo provvedimento per pubblici proclami ai sensi dell'art 150 cpc, indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati, anche mediante inserimento nel sito ufficiale del MIUR per intero nella sezione "atti di notifica 2016 o 2017" (a seconda della data di notifica) del medesimo sito, con chiara indicazione dell'autorità procedente e del numero di ruolo del ricorso, con disposizione in capo al MIUR di rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta pubblicazione del ricorso indicando la data della stessa.

Messina li 01.03.2017

Avv. Vincenzo Proiti

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 MAR. 2017 29
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Raffaello Petito

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caltagirone, li 4-8 MAR. 2017

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pasquale Pepl

